

REPERTORIO N. 099 DEL 12/07/2023



REGIONE
PUGLIA



EX ART 15 LEGGE n. 241/1990

Ai sensi della D.G.R.942 del
03/07/2023

**Per la progettazione ed esecuzione di interventi di recupero funzionale di un immobile presso
l'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto (BA)**

TRA

Regione Puglia, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, di seguito denominata anche "Sezione regionale", con sede in Bari, lungomare N. Sauro n. 45 (C.F. 80017210727), legalmente rappresentata, in forza della D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, dal Dott. Domenico Campanile, nella sua qualità di Dirigente di Sezione,

E

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede legale in Bari, via G. Gentile, n. 52, codice fiscale 93485840727, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Raffaele Sannicandro, domiciliato presso la sede dell'Agenzia;

di seguito congiuntamente definite "**Parti**",

Premesso che:

- l'art. 6 della Legge Regionale n. 59/2017 prevede che l'Osservatorio Faunistico Regionale, sito in Bitetto (BA), sia la struttura tecnica deputata alla raccolta di dati inerenti la fauna selvatica pugliese, con funzioni di indirizzo per le azioni di miglioramento degli habitat e di pianificazione dell'attività venatoria;
- i commi 2 e 4 del medesimo art. 6 descrivono l'attività del Centro Recupero regionale fauna selvatica in difficoltà che opera all'interno dell'Osservatorio.
- gli animali ricoverati in modo transitorio o permanente all'interno della struttura necessitano di essere adeguatamente sostenuti e alimentati, in vista di una possibile reimmissione in natura;
- la Legge Regionale n. 32 e 33 del 29 dicembre 2022 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023 - 2025 della Regione Puglia Legge di stabilità regionale 2023*" e la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 24/01/2023, n. 27 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2023-2025, ha stanziato la somma di € 400.000,00 sul capitolo U 1602016 "*Manutenzione Straordinaria ed adeguamento del centro recupero animali selvatici dell' osservatorio faunistico regionale*";
- tale somme è utile per migliorare la funzionalità di un immobile presente nella sede dell'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, composto da una struttura metallica con tamponamenti in latero-cemento e tetto, a falde, in lamiera grecate da utilizzare per il ricovero di animali selvatici e di animali per alimentazione degli animali selvatici in corso di riabilitazione.
- la Legge regionale n. 41 del 02/11/2017 istituisce l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia (ASSET), quale ente pubblico che, ai sensi dell'art. 2 della citata L.r. n. 41/2017, si configura come organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. Lo stesso art. 2 assegna all'Agenzia svariati compiti, fra i quali anche il supporto ai processi di pianificazione strategica regionale

integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

- il modello organizzativo della Regione Puglia denominato “*Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale*” (MAIA), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, così come in seguito modificato e integrato, giusta Deliberazione n. 1974 del 7 dicembre 2020, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di *exploration* e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”, recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l’interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l’accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- l’art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambe e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- a tal fine, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione del progetto esecutivo che sarà redatto da ASSET;
- i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l’attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente Accordo;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato ad ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale, integrando i temi del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di fornire supporto nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia, ovvero la programmazione, la progettazione e l’attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana;
- inoltre, la stessa Legge regionale n. 41/2017 ha assegnato all’ASSET anche il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con la legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00) ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;

- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente Accordo, l'interesse pubblico di cui all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, effettivamente comune tra le Parti e che regge l'attuazione della cooperazione pubblica di cui all'art. 5, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all'esigenza di attuare la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi finalizzati allo sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio della Regione Puglia;
- le Parti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali che l'ASSET non offrono beni e servizi sul mercato.

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 Obiettivi ed interventi

L'obiettivo del presente accordo è la rifunzionalizzazione di un immobile presente nella sede dell'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto (BA), composto da una struttura metallica con tamponamenti in latero-cemento e con tetto, a falde, in lamiere grecate, da destinare al ricovero di animali selvatici e di animali per alimentazione degli animali selvatici in corso di riabilitazione presso la precitata sede regionale.

In particolare, l'obiettivo della rifunzionalizzazione consiste nella:

- *demolizione della tramezzatura interna e ricostruzione al fine di suddividere il capannone in 3 macro aree: area laboratori, area ricoveri animali, area ricovero animali infetti;*
- *ridefinizione del massetto industriale al fine di adeguare le pendenze verso il canale di scolo delle acque di dilavamento;*
- *rifacimento degli impianti idrico-fognari e del canale di scolo centrale per la raccolta delle acque di dilavamento;*
- *realizzazione di una vasca Imhoff all'esterno della struttura e la predisposizione ad un eventuale futuro allaccio alla rete di acqua potabile;*
- *sostituzione degli infissi a nastro esistenti e fornitura e posa in opera di nuovi infissi aventi telaio a taglio termico e doppio vetro;*
- *adeguamento dell'impianto elettrico (predisposizione di cassette di derivazione al fine di garantire una successiva redistribuzione e rifunzionalizzazione degli spazi);*

- *realizzazione di nuovo impianto di trattamento dell'aria all'interno delle zone di ricovero degli animali e fornitura e posa in opera di sistemi monosplit ad espansione diretta per la climatizzazione invernale ed estiva, nella zona laboratori;*
- *rimozione della copertura esistente e fornitura in opera di nuova copertura coibentata in pannelli sandwich di doppia lamiera grecata.*

Art. 3 Compiti e responsabilità

Con il presente Accordo la Sezione e ASSET concordano di definire ogni iniziativa utile all'attuazione e implementazione delle azioni finalizzate alla programmazione, progettazione ed attuazione di interventi di risistemazione dell'immobile presente nell'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto, gestito dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia.

In particolare, la Sezione regionale ha il compito e la responsabilità di procedere con la gestione della fauna selvatica in difficoltà, utilizzando strutture ed immobili presenti nella sede regionale di Bitetto, mentre ASSET ha il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente la sede regionale, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a. redazione di progetti, con le indagini geognostiche eventualmente richieste e ogni altra documentazione tecnica necessaria per il rilascio delle prescritte autorizzazioni/approvazioni;
- b. verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similaria;
- c. esecuzione tecnica degli interventi, provvedendo, in qualità di stazione appaltante, alla predisposizione di bandi e disciplinari di gara, nonché alla nomina dei R.U.P., Direttori dei lavori, D.E.C. e di altri eventuali profili tecnico-professionali richiesti dalla natura e complessità delle attività affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici.

Art. 4 Responsabili delle attività

I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, sia per la Sezione Regionale sia per ASSET Puglia, sono rispettivamente il Dirigente della Sezione e il Direttore Generale.

I Responsabili dell'Accordo quadro individuano, tra il proprio personale dipendente, i componenti del gruppo di lavoro e gli stessi possono integrare il numero dei componenti con ulteriore personale interno e/o esterno, assumendosene l'eventuale onere finanziario.

Art. 5 Movimenti finanziari

I movimenti finanziari tra i due sottoscrittori del presente Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di corrispettivi.

Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante del presente Accordo, anche se non materialmente ad essa allegate.

Per i dipendenti ASSET, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dell'Agenzia, in analogia alla disciplina prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche, potrà essere riconosciuto un compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto come per legge. Per la determinazione di tale compenso e per la sua ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita

dall'apposito Regolamento vigente per l'ASSET.

Per le attività di collaudo, i compensi per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono determinati ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 133 del 6/08/2008.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare la Sezione regionale di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

L'importo complessivo è di euro 400.000,00 con la realizzazione degli interventi specificati all'art. 2.

Art. 6 Impegni tra le parti

L'ASSET, per ogni specifica richiesta di attivazione dell'anzidetto supporto tecnico-amministrativo da parte della Sezione regionale nel periodo di validità del presente Accordo, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, si impegna a trasmettere alla Sezione regionale il progetto esecutivo.

La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e Naturali provvederà ad impegnare la somma di € 400.000,00 in favore di ASSET al fine di consentire alla precitata Agenzia regionale di avviare le procedure di gara pubblica.

La Sezione regionale liquiderà in favore di ASSET le somme spettanti a seguito degli stati di avanzamento della ditta esecutrice dei lavori di adeguamento funzionale dell'immobile.

A rendicontazione finale dei costi sostenuti la Sezione regionale procederà a erogare il saldo fino alla concorrenza di € 400.000,00 in favore di ASSET.

Le Parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nel presente Accordo. Qualora risultino economie di realizzazione dell'opera Asset si impegnerà alla restituzione delle suddette economie.

Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa:

✚ la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e Naturali si impegna a:

- a) mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività oggetto dell'Accordo;
- b) delineare indirizzi e direttive ad ASSET attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori oggetto del presente Accordo;
- c) supervisionare il processo di attuazione degli interventi, in stretto coordinamento con ASSET;
- d) contribuire alla diffusione delle iniziative ed alla promozione degli obiettivi perseguiti con la cura e il decoro degli immobili regionali.

✚ l'ASSET si impegna a:

- a) sviluppare le progettualità di opere, lavori, forniture e servizi di ingegneria e architettura richieste dalla Sezione regionale attraverso figure professionali esperte in servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi, indagini geognostiche preliminari e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto in tutte le fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;
- b) in qualità di stazione appaltante, predisporre gare di appalto e mettere a disposizione i R.U.P. tecnici, i Direttori dei lavori, i D.E.C. e gli altri eventuali profili tecnico-professionali richiesti dalla natura e complessità delle attività assegnate dal Dirigente della Sezione, dotati di idonee competenze per la conduzione delle operazioni richieste, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici, provvedendo, ove necessario, anche all'acquisizione di forniture, beni e servizi necessari;

- c) effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
- d) assicurare la direzione dei lavori quando non diversamente affidata a soggetti terzi;
- e) provvedere al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori laddove previsto per gli interventi di cui al presente Accordo, anche mediante affidamento esterno di servizi di consulenza specialistica;
- f) predisporre report tecnici e rendicontazione dei costi (la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa relativamente alle spese sostenute);
- g) le possibili variante in corso d'opera dovranno essere approvate con apposita determinazione dirigenziale da parte della Sezione regionale.

Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, forniture, servizi di ingegneria e architettura, consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici.

L'Agenzia garantisce che, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 7 - Risorse finanziarie

Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dal presente accordo ammontano ad € 400.000,00 e saranno erogate dalla Sezione regionale.

Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per la Regione Puglia, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate in favore di ASSET.

Per le attività previste, nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero lavori, forniture e altri servizi di ingegneria e architettura, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia.

I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative stabilite per le "procedure ad evidenza pubblica", e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dalla Sezione regionale nei termini ed alle condizioni indicate nel presente Accordo.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Art. 8 - Durata dell'Accordo, svolgimento delle attività e tempistica

Le attività oggetto del presente Accordo, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e Naturali della Regione Puglia, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le Parti e comunque in coerenza con i cronoprogrammi di attuazione approvati per le singole opere e servizi in relazione alle

disposizioni connesse alle fonti di finanziamento.

L'Accordo ha una **durata 18 mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione, con firma digitale, del presente documento e potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.

È esclusa la cessione dell'Accordo, in tutto o in parte.

Il termine di durata può essere prorogato di ulteriori 4 mesi, di comune accordo tra i sottoscrittori, anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.

Le Parti si danno atto e convengono le azioni che dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il cronoprogramma riportato nella scheda progetto, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le Parti in un momento successivo e puntualmente indicata nell'aggiornamento del citato cronoprogramma, ma comunque nel rispetto dei termini di chiusura dell'iniziativa.

Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall'Accordo dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi, tramite PEC; la comunicazione di recesso farà salvo il completamento delle attività eventualmente in corso.

Art. 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, da definire nel termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

In caso di mancato accordo, la risoluzione sarà vincolante il parere dell'Avvocatura Regionale.

Art. 10 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 11 – Risultati, informazione al pubblico e pubbliche relazioni

I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte.

I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.

Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.

Art. 12 - Norme finali

Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che l'Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii., trattandosi di Accordo tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla presente Accordo saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per la Regione Puglia: protocollo.sezionerisorsostenibili@pec.rupar.puglia.it
- per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it.

Il presente Accordo viene sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e dal dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e Naturali della Regione Puglia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile



Domenico Campanile
07.07.2023 11:52:43
GMT+00:00

ASSET
Il Direttore Generale
Ing. Raffaele Sannicandro



RAFFAELE
SANNICANDRO
12.07.2023
08:42:41
GMT+01:00

Il presente Accordo viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n.241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012